

Bruxelles, 31 luglio 2025  
(OR. en)

12034/25  
ADD 1

ACP 79  
WTO 69  
COASI 92  
RELEX 1060  
UD 179

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 436 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 436 annex.

All.: COM(2025) 436 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2025  
COM(2025) 436 final

ANNEX

## ALLEGATO

della

### Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini**

## ALLEGATO

### **Modifica del progetto di decisione del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Nella decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di undicesima riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico."*

Nel progetto di decisione del comitato per il commercio, la numerazione della decisione è sostituita dalla seguente:

*"Decisione n. .../2026"*

Nel progetto di decisione del comitato per il commercio, il considerando 3, punto i) è sostituito dal seguente:

*"i) sopprimere le seguenti disposizioni, non più applicabili:*

- paragrafo 7 dell'articolo 3;*
- allegato XII;"*

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'articolo 4 bis e l'allegato VIII bis sono reintrodotti nell'indice come segue:

*"[...]*

*TITOLO II*

*DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI*

*Articoli*

*[...]*

*4 bis. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini*

*[...]*

*ALLEGATI*

*[...]*

*ALLEGATO VIII bis del PROTOCOLLO II: Paesi in via di sviluppo vicini".*

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'articolo 4 bis è reintrodotta come segue:

*"Articolo 4 bis*

*Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini*

1. *Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
  - a) *la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 7;*
  - b) *gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.**
2. *Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.*
3. *Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all'allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo."*

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'allegato VIII bis è reintrodotta come segue:

**"ALLEGATO VIII bis del protocollo II**

**PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI**

*Le parti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 4 bis del protocollo II, vale la seguente definizione:*

- *L'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:"*